

Allegato A al numero 138163/36434 di repertorio
STATUTO DELLA

**" VO.B.I.S. - Volontari Bancari per le Iniziative
nel Sociale Ente del Terzo Settore "**

Art. 1. Denominazione

1. Esiste un'Associazione di volontari denominata **VO.B.I.S. - Volontari Bancari per le Iniziative nel Sociale - Ente del Terzo Settore**, o, in forma abbreviata, VO.B.I.S. ETS ai sensi del D.Lgs 117/2017 e smi.

2. L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro; è un organismo libero ed indipendente da ogni partito politico e da ogni confessione religiosa ed è aperta a tutti.

Art. 2 (Sede e durata)

1. L'Associazione ha sede legale in Torino e si articola, con delibera del Consiglio Direttivo, in Sezioni Territoriali nelle forme più idonee al raggiungimento degli scopi associativi.

2. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 (Finalità)

1. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in totale assenza di scopi di lucro.

Essa si propone, attraverso l'apporto delle professionalità dei propri aderenti, di sostenere, educare e assistere per una migliore gestione economica e finanziaria, persone e famiglie in condizioni di difficoltà e disagio, nonché imprese sociali, microimprese e, più in generale, organizzazioni non profit, al fine di migliorarne la capacità di accesso al credito.

In particolare, l'Associazione può svolgere le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, (di seguito denominato "Codice del Terzo Settore" o "CTS"):

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d), CTS);

b) organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS (art. 5, comma 1, lett. i), CTS);

c) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (art. 5, comma 1, lett. p), CTS);

d) erogazione di servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del CTS (art. 5, comma 1, lett. u), CTS);

e) supporto e accompagnamento per una migliore gestione economica e finanziaria degli Enti assegnatari per la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5, comma 1, lett. z), CTS). L'Associazione intende contribuire, in tal modo:

- a preservare e valorizzare, entro una dimensione di responsabilità e solidarietà sociale, il patrimonio etico e professionale dei propri volontari;
- a rendere effettivo e generalizzato il "diritto al credito" come condizione di piena cittadinanza e possibilità di sviluppo delle potenzialità di ogni persona e delle organizzazioni che operano nell'interesse della collettività;
- a prevenire e combattere i fenomeni di sovra indebitamento, di impoverimento e di esclusione sociale che interessano strati sempre più ampi della popolazione;
- allo sviluppo delle imprese sociali e, più in generale, degli enti non profit e del terzo settore del nostro Paese;
- a favorire lo sviluppo delle iniziative di inclusione finanziaria, nell'ottica della creazione di valore per la collettività;
- a realizzare iniziative di solidarietà e di utilità comune.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Art. 4 (Attività)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente statuto, l'Associazione, in particolare, può svolgere, in Italia e all'Estero, le seguenti attività:

- * affiancare le persone fisiche, le microimprese e gli enti non profit, svolgendo attività di consulenza, supporto e accompagnamento organizzativo e gestionale nonché di formazione;

- * attuare iniziative di sensibilizzazione sull'importanza sociale dell'inclusione finanziaria e promuovere la partecipazione ai propri programmi;

- * organizzare attività di formazione e aggiornamento per gli aderenti e per terzi;

- * stabilire collaborazioni con enti, associazioni, organizzazioni, istituzioni per la realizzazione di iniziative comuni;

- * sviluppare qualsiasi altra attività utile al perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 5 (I Soci e loro ammissione)

1. Possono diventare Soci le persone che condividano le finalità dell'Associazione VO.B.I.S., accettino il presente statuto e presentino requisiti professionali adeguati alla realizzazione delle attività istituzionali.

2. L'ammissione del socio, su domanda dell'interessato, viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il nuovo socio dovrà effettuare un periodo di formazione, secondo le linee guida fissate dal Consiglio stesso.

3. Ogni Socio partecipa alle scelte e alla realizzazione dei programmi dell'Associazione e presta la propria attività in qualità di "Operatore con finalità solidaristiche" in modo personale e gratuito.

Eventuali spese autorizzate dall'Associazione, purché effettivamente sostenute e debitamente documentate, possono essere rimborsate al socio nei limiti preventivamente stabiliti.

I soci che prestano attività di volontariato verranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Ogni socio può accedere alle cariche associative.

4. Il diritto allo status di socio è personale e non è in alcun modo trasferibile a terzi.

La quota associativa, eventualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, è intrasmissibile e non

rivalutabile.

5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e può venir meno per:

- a. recesso volontario, tramite comunicazione scritta al Presidente e con effetto dalla data in cui il recesso è portato a conoscenza del Consiglio Direttivo;
- b. esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di:
 - mancato rispetto delle norme Statutarie e/o delle delibere degli Organi;
 - inadeguata partecipazione alla realizzazione dei programmi di attività dell'Associazione;
 - mancato versamento della quota associativa, qualora sia stabilita dal Consiglio Direttivo;
 - comportamento che danneggi gravemente l'immagine dell'Associazione.

Il socio può opporsi, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del provvedimento di esclusione, ricorrendo all'Assemblea Nazionale, tramite comunicazione A/R inviata al Presidente.

6. L'Associazione si dota di tutti gli strumenti necessari per assicurare la cura, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei Soci, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 6 (Indicazione degli organi)

1. Gli Organi Nazionali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Nazionale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo e della Revisione legale, anche monocratico.

2. Gli Organi territoriali dell'Associazione sono l'Assemblea Territoriale e il Coordinatore di Sezione, come stabilito dai successivi articoli 14 e 15.

3. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute dai componenti degli organi nell'espletamento delle loro funzioni.

Art. 7 (L'Assemblea Nazionale e suo funzionamento)

1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea Nazionale il Presidente dell'Associazione, che ne presiede le adunanze, i Soci Membri del Consiglio Direttivo, i Soci Coordinatori delle Sezioni Territoriali e i Soci.

Ogni Socio può farsi rappresentare nell'assemblea, da altri Soci mediante delega scritta secondo modalità e termini definiti dal D.Lgs, n. 117 del 3 luglio 2017 e smi.

2. L'Assemblea Nazionale è indetta in sessione ordinaria almeno una volta l'anno, entro i primi centoventi giorni, ovvero entro centoottanta giorni per specifiche esigenze organizzative, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, e in sessione straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno due terzi dei Coordinatori delle Sezioni Territoriali.

3. L'Assemblea Nazionale, sia in sessione ordinaria sia in sessione straordinaria, è convocata dal Presidente dell'Associazione tramite avviso contenente l'ordine del giorno inviato, con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno dieci giorni prima della data fissata al domicilio dei membri del Consiglio Direttivo, dei Coordinatori di Sezione Territoriale e dei Soci.

4. L'Assemblea potrà anche svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- *sia consentito al Presidente dell'Assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, ed accertare i risultati della votazione;

- *sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- *sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- *vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui in corso di Assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'Assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della

sospensione.

In tutti i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze che verrà conservato negli atti dell'Associazione.

5. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, se è presente almeno la metà degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti; essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti aventi diritto al voto, di cui al primo comma del presente articolo.

E' escluso il diritto al voto dei Soci Membri del Consiglio Direttivo nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio ed in quelle che riguardino la loro responsabilità.

6. L'assemblea straordinaria delibera con la partecipazione di almeno tre quarti dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

Per lo scioglimento dell'Associazione occorre la partecipazione di almeno tre quarti dei Soci e il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.

Art. 8 (Funzioni dell'Assemblea Nazionale)

L'Assemblea Nazionale:

in seduta straordinaria

- a. approva le modifiche allo Statuto;
- b. approva lo scioglimento dell'Associazione e l'eventuale nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

in seduta ordinaria

- c. approva i regolamenti e le norme per il funzionamento dell'Associazione e delle Sezioni Territoriali;
- d. individua, anche con l'apporto delle Assemblee Territoriali, le linee generali di indirizzo delle attività dell'Associazione;
- e. approva i programmi di attività dell'Associazione, i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo, la destinazione al patrimonio degli avanzi di gestione;
- f. nomina i membri del Consiglio Direttivo, individuandoli tra i soci;
- g. nomina l'Organo di Controllo e di Revisione dei Conti, anche monocratico;
- h. approva, anche con l'apporto delle Assemblee Territoriali, mozioni da sottoporre al Consiglio

Direttivo;

- i. esamina le eventuali opposizioni proposte dal socio, in caso di provvedimento di esclusione;
1. delibera su ogni altra questione che il Consiglio Direttivo intenda sottoporle.

Art. 9 (Il Consiglio Direttivo e suo funzionamento)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) membri.
2. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente dell'Associazione.
3. I Soci Membri del Consiglio Direttivo sono componenti dell'Assemblea Nazionale, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
4. Qualora un componente, senza giustificato motivo, non partecipi a più di tre riunioni consecutive può essere escluso dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il socio può opporsi, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del provvedimento di esclusione, ricorrendo all'Assemblea Nazionale, tramite comunicazione A/R inviata al Presidente.

5. In caso di esclusione, dimissioni, recesso o decesso di un componente prima della scadenza del mandato, l'organo competente nomina il suo sostituto che scadrà insieme ai restanti membri del Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione almeno cinque giorni prima della riunione e si riunisce almeno due volte all'anno, anche su richiesta di almeno tre membri.

7. La riunione del Consiglio Direttivo è valida se è presente almeno la maggioranza dei Componenti e le deliberazioni vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. Il Consiglio Direttivo può nominare un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 10 (Funzioni del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è responsabile della gestione organizzativa, amministrativa, finanziaria e reputazionale dell'Associazione, ne attua la missione statutaria e individua il programma delle attività, esercitando i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- assicura l'attuazione delle linee generali di

- indirizzo definite dall'Assemblea Nazionale;
- esamina e recepisce le mozioni dell'Assemblea Nazionale;
 - redige i regolamenti e le norme per il funzionamento dell'Associazione e li propone all'Assemblea Nazionale;
 - garantisce la corretta applicazione dello Statuto, dei regolamenti e delle altre norme per il funzionamento dell'Associazione e delle Sezioni Territoriali;
 - individua il programma di attività, al fine del raggiungimento della missione anche da parte delle sezioni, e ne indica le fonti di finanziamento;
 - predispone i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea Nazionale;
 - istituisce nuove Sezioni Territoriali e convoca la prima adunanza dell'Assemblea;
 - può stabilire la quota associativa;
 - delibera sull'ammissione e sui casi di esclusione dei Soci, motivando i provvedimenti di non ammissione e di esclusione;
 - determina l'ammontare e le modalità di corresponsione dei rimborsi spesa per le prestazioni volontarie degli aderenti;
 - conferisce eventuali incarichi necessari al corretto funzionamento dell'Associazione;
 - ratifica, qualora le ritenga motivate, le decisioni di propria competenza adottate per ragioni di assoluta urgenza e necessità nonché improrogabilità dal Presidente, nella prima riunione successiva;
 - delibera in merito a conferimenti o revoche di procure;
 - ha la facoltà di promuovere giudizi e resistere, in tutte le sedi giurisdizionali;
 - accetta le donazioni, le eredità, i legati e i lasciti, e liberalità in genere, sia di natura mobiliare sia immobiliare

Art. 11 (Il Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza generale dell'Associazione.
2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo e assicura il corretto ed efficace funzionamento dei medesimi organi.
3. Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice

Presidente se nominato o, nel caso di mancata nomina del Vice Presidente, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano.

4. In caso di assoluta urgenza, necessità ed improrogabilità, può adottare le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre a ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.

5. Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente onorario tra le personalità che hanno sostenuto e condiviso gli ideali dell'Associazione.

Art. 12 (L'Organo di Controllo e di Revisione dei Conti)

1. L'Organo di Controllo e di Revisione dei Conti, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea Nazionale ed è scelto tra persone iscritte nel Registro dei Revisori contabili. Resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del quarto esercizio successivo la sua nomina e può essere riconfermato.

2. Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

3. Accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa.

4. L'Organo di Controllo e di Revisione dei Conti può partecipare alle riunioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo.

Art. 13 (Le Sezioni Territoriali)

1. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali sul territorio nazionale, il Consiglio Direttivo istituisce Sezioni Territoriali.

2. Le Sezioni sono prive di autonomia organizzativa, finanziaria e fiscale e assicurano il presidio locale per l'attuazione della missione statutaria con compiti di sviluppo e promozione delle attività associative.

3. La Sezione può essere costituita in presenza di almeno cinque aderenti con i requisiti di cui all'art. 5.1.

4. L'attività delle strutture territoriali viene indirizzata dal Consiglio Direttivo, che garantisce loro le risorse e i mezzi necessari, ed è diretta dal Coordinatore, in base alle norme per il funzionamento individuate dal Consiglio stesso.

Art. 14 (L'Assemblea Territoriale)

1. E' composta dai soci operanti localmente. Ogni socio ha diritto di voto.

2. L'Assemblea Territoriale elegge tra i propri membri il Coordinatore di Sezione Territoriale.

3. Tramite il Coordinatore, avanza proposte all'Assemblea Nazionale e al Consiglio Direttivo.

Art. 15 (Il Coordinatore di Sezione Territoriale)

1. E' componente dell'Assemblea Nazionale.

2. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

3. Convoca l'Assemblea Territoriale.

4. È responsabile dell'attuazione, in ambito territoriale, dell'indirizzo, del coordinamento e dello svolgimento delle attività secondo lo Statuto, le linee guida e i programmi approvati dall'Assemblea Nazionale.

Art. 16 (Il Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

" euro 15.000 (quindicimila) quale patrimonio indisponibile a garanzia dei terzi;

" tutti i beni mobili ed immobili, che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo;

" le elargizioni e i contributi di soggetti pubblici o privati espressamente destinati a incrementare il patrimonio;

" gli eventuali avanzi di gestione destinati al patrimonio con delibera dell'Assemblea Nazionale.

Art. 17 (Le risorse)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

a) quote dei Soci, qualora siano stabilite dal Consiglio Direttivo;

b) contributi pubblici e privati, donazioni, legati e lasciti;

c) entrate derivanti da attività istituzionali o a esse connesse, comprese quelle svolte in convenzione con la Pubblica Amministrazione e con soggetti privati;

d) proventi da attività commerciali e produttive marginali;

e) ogni altro tipo di entrata.

2. L'Associazione non potrà distribuire ai Soci o a terzi in nessun modo, neppure indiretto, utili e

avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

3. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati dall'Associazione per realizzare le proprie attività istituzionali.

Art. 18 (Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio, formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle sue finalità statutarie deve essere depositato presso la sede sociale a disposizione dei Soci almeno dieci giorni prima dell'Assemblea Nazionale convocata per l'approvazione del bilancio.

Art. 19 (Libri Sociali obbligatori)

1. Presso la Sede Legale dell'Associazione sono tenuti

a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale in cui vengono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di Revisione legale;

c) il libro dei Soci.

La richiesta di consultazione dei Libri Sociali è inoltrata al Consiglio Direttivo e l'accesso ai Libri Sociali avviene presso la Sede dell'Associazione. Di tale documentazione non è consentita alcuna riproduzione.

Art. 20 (Scioglimento)

1. Oltre che nelle altre ipotesi previste dalla Legge, l'Associazione si scioglie quando sono stati raggiunti o divenuti impossibili i fini per i quali è stata costituita. In una di queste eventualità il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea Nazionale lo scioglimento dell'Associazione.

2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, l'Assemblea Nazionale eventualmente nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri, e decide la devoluzione dei beni residui dopo l'esaurimento della liquidazione, a favore di altra

organizzazione di volontariato non profit operante
in identico o analogo settore, sentito il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e,
salvo diversa destinazione imposta dalla legge,
previo parere favorevole dell'Ufficio di cui
all'art. 45 Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore.

In originale firmato:

Franco PAU

Caterina BIMA - notaio

=====